

Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde
22.10.2013

ADDETTO ANTINCENDIO OBBLIGATORIETÀ AGGIORNAMENTI

di Pierpaolo Masciocchi

Quesito:

Il D.M. 16 FEBBARIO 1982 e il D.lgs 81/08 stabiliscono le modalità e gli obblighi formativi per gli addetti alla prevenzione incendi. Da tempo numerosi centri formativi presentano come obbligatorio per legge il corso di aggiornamento per tali figure. Secondo la circolare del 23 febbraio 2011 diramata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione centrale per la formazione propone con un atto di indirizzo interno l'obbligo di aggiornare i corsi per addetti antincendio. A cosa incorre un Datore di Lavoro che decide di non svolgere tali corsi di aggiornamento all'interno della sua azienda? Potrebbe essere sanzionato in caso di controllo ispettivo o incidente con cause imputabili alla formazione svolta da più di 3 anni da parte della squadra di addetti antincendio?

Risposta:

Il quesito pone all'attenzione una problematica interpretativa di rilevante importanza e di forte criticità. In effetti la Circolare del 23 febbraio 2011 disciplina contenuti e tempi dell'aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi. A nostro avviso, tuttavia, la circolare ministeriale è inefficace o, quantomeno, improduttiva di effetti. In conseguenza, sempre a nostro avviso, il datore di lavoro non può essere sanzionato per non aver provveduto a svolgere i corsi di aggiornamento. Va in primo luogo rilevato, infatti, che l'art. 37, comma 9, del D.Lgs 81/08, nel riferirsi genericamente all'aggiornamento periodico della formazione che devono ricevere i lavoratori addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze, stabilisce che, in attesa dell'emanazione di uno o più decreti interministeriali, che andranno tra l'altro a ridefinire, criteri e misure in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, continua ad applicarsi il D.M. 10 marzo 1998 che nulla dispone in ordine all'aggiornamento. Ne consegue che i contenuti dei corsi di aggiornamento, la loro periodicità, il numero di ore determinato in base ai livelli di rischio devono essere definiti attraverso un apposito decreto ministeriale e non possono trovare legittimazione in una mera circolare ministeriale. Infatti, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai ampiamente consolidato, la circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione e, non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto le circolari non possono contenere né disposizioni derogative di norme di legge (ed il legislatore, nel Testo unico, fa espresso rinvio a decreti ministeriali), né essere considerate alla stregua di norme regolamentari (come la definizione dei contenuti e il numero di ore nel caso di specie) vere e proprie. Va infine ricordato che la presunzione legale di conoscibilità di una norma è costituita dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o dalla comunicazione, sempre sulla stessa, della adozione di un determinato provvedimento. Elementi, questi, non garantiti attraverso una mera comunicazione interna che non mette a conoscenza i soggetti circa eventuali nuovi adempimenti.